

REGOLAMENTO (CE) N. 1394/2001 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2001

recante modalità di gestione dei contingenti quantitativi applicabili nel 2002 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

spettante agli importatori tradizionali e la seconda ad altri richiedenti.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 138/96 ⁽²⁾ in particolare l'articolo 2, paragrafi 3 e 4, l'articolo 6, paragrafo 3 e gli articoli 13, 23 e 24,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 519/94, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1138/98 ⁽⁴⁾ il Consiglio ha instaurato nei confronti della Repubblica popolare cinese i contingenti quantitativi annui di cui all'allegato II di detto regolamento. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 520/94 sono applicabili a tali contingenti.
- (2) La Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 738/94 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 983/96 ⁽⁶⁾, che stabilisce le disposizioni generali d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94. Tali disposizioni si applicano alla gestione dei contingenti suindicati, fatto salvo il disposto del presente regolamento.
- (3) Date le caratteristiche dell'economia cinese, la natura stagionale dell'approvvigionamento di taluni prodotti e i tempi di trasporto, le transazioni commerciali riguardanti i prodotti oggetto dei contingenti sono generalmente decise prima dell'inizio dell'anno contingenziale. È quindi opportuno evitare che problemi di ordine amministrativo rendano più difficile per gli importatori effettuare le importazioni previste. Per non pregiudicare la continuità degli scambi commerciali, occorre quindi adottare, prima dell'inizio dell'anno contingenziale, le modalità di gestione e di assegnazione dei contingenti da aprire per il 2002.
- (4) Esaminati i diversi metodi di gestione previsti dal regolamento (CE) n. 520/94, è opportuno utilizzare il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali. In applicazione di detto metodo, i contingenti sono divisi in due parti, la prima

- (5) L'esperienza acquisita dimostra che questo metodo è il più adatto a garantire la continuità delle transazioni commerciali per gli operatori comunitari interessati e a evitare perturbazioni negli scambi.
- (6) Il periodo di riferimento utilizzato dal precedente regolamento di gestione dei contingenti ai fini dell'assegnazione della quota del contingente destinata agli importatori tradizionali non può essere attualizzato. L'anno 2000 è stato caratterizzato da alcune distorsioni, in particolare dal numero più che raddoppiato di domande da parte di uno Stato membro, che ha causato una riduzione sostanziale delle assegnazioni delle quote a tutti gli importatori non tradizionali in tutti gli Stati membri. Gli anni 1998 o 1999 sono quindi i più recenti anni rappresentativi della normale evoluzione degli scambi di prodotti in questione. Di conseguenza, gli importatori tradizionali devono dimostrare di aver importato prodotti originari della Cina, che sono oggetto dei contingenti in causa, nel corso del 1998 o del 1999.
- (7) Ai fini dell'assegnazione della parte del contingente riservata agli altri importatori, l'esperienza precedente ha dimostrato che il metodo previsto dall'articolo 10, del regolamento (CE) n. 520/94, vale a dire il metodo basato sull'ordine cronologico di ricevimento delle domande, può risultare inadatto. Pertanto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 520/94, è opportuno determinare un metodo alternativo. A tal fine appare appropriato prevedere un'assegnazione proporzionale ai quantitativi richiesti sulla base di un esame parallelo delle domande di licenza d'importazione effettivamente presentate, conformemente all'articolo 13, del regolamento (CE) n. 520/94.
- (8) È emerso che l'aumento inusuale del numero di domande presentate per la quota riservata agli importatori non tradizionali è dovuto a richieste di licenze multiple da parte di società che non operano effettivamente come importatori separati, ma che sono state costituite come persone giuridiche a sé stanti al solo fine di poter presentare ulteriori domande. Il regolamento (CE) n. 520/94, in particolare il quinto considerando e l'articolo 5, prevedono che la Commissione assicuri un accesso equo ai contingenti e che le licenze d'importazione vengano rilasciate per quantitativi economicamente apprezzabili. Al fine di assegnare le quote destinate agli importatori non tradizionali in conformità di detti principi, le procedure amministrative devono essere modificate. La Commissione ritiene necessario che gli

⁽¹⁾ GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 21 del 27.1.1996, pag. 6.
⁽³⁾ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.
⁽⁴⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 1.
⁽⁵⁾ GU L 87 del 31.3.1994, pag. 47.
⁽⁶⁾ GU L 131 dell'1.6.1996, pag. 47.